

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è stato predisposto in base alla delega concessa dalla legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), e, in particolare, in base all'articolo 1, comma 1, che prevede la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati, fra cui l'allegato A, nel quale è compresa, per l'appunto, la direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Il testo del provvedimento è stato coordinato in riunioni svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, la direttiva, con riferimento allo specifico rischio derivante dalle atmosfere esplosive, integra gli obblighi del datore di lavoro di prevenzione e protezione dei lavoratori ed i contenuti della valutazione dei rischi disciplinati dalle normative comunitarie recepite dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Si è proceduto, quindi al recepimento della direttiva inserendo le disposizioni nel quadro della generale disciplina prevista dal predetto decreto legislativo n. 626 del 1994, con l'aggiunta; dopo il titolo VIII dello stesso, del nuovo specifico titolo VIII-bis, assolvendo altresì l'esigenza di assicurare l'omogeneità della normativa sotto l'aspetto sanzionatorio. Inoltre, vengono aggiunti al provvedimento i tre allegati cui fa riferimento l'articolato, relativamente alla ripartizione delle aree pericolose, le prescrizioni minime da osservare e il segnale di avvertimento delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

In particolare, il provvedimento si compone di 5 articoli.

Con l'articolo 1, viene adeguato il titolo del decreto legislativo n. 626 del 1994 in relazione all'aggiunta delle disposizioni del nuovo titolo di cui all'articolo 2.

Con l'articolo 2 viene aggiunto al decreto legislativo n. 626 del 1994 il titolo VIII-bis riguardante la "protezione da atmosfere esplosive".

Il titolo si compone di 10 articoli che, nel contesto del decreto ove sono inseriti, assumono i numeri da 88-bis a 88-undicies.

L'articolo 88-bis fissa il campo di applicazione del nuovo settore, stabilendo inoltre, in conformità al dettato della direttiva, quali sono le aree interessate, le tipologie di apparecchi e di attività escluse dal medesimo ambito di applicazione.

L'articolo 88-ter detta la definizione di atmosfera esplosiva.

L'articolo 88-quater stabilisce le misure tecniche ed organizzative necessarie per la prevenzione e la protezione contro il rischio di esplosione, indicando le misure che il datore di lavoro deve porre in atto per prevenire le situazioni pericolose;

L'articolo 88-quinquies prevede l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi specifici di esplosione, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994;

Con l'articolo 88-sexies sono previsti gli obblighi generali dei datori di lavoro per i provvedimenti da adottare per la tutela dei lavoratori nei luoghi dove possono svilupparsi atmosfere esplosive.

L'articolo 88-*septies* stabilisce l'obbligo di coordinamento nel caso in cui, nello stesso luogo pericoloso, operano lavoratori di più imprese.

L'articolo 88-*octies* prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, di individuare le zone di cui all'allegato XV-bis, di applicare le prescrizioni minime contenute nell'allegato XV-ter, nonché di segnalare tali zone nei punti di accesso con il segnale di cui all'allegato XV-quater.

L'articolo 88-*nonies* prevede l'obbligo di istituire il documento sulla protezione contro le esplosioni, che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.4 del D.Lgs.626/94, e stabilisce le informazioni che in esso devono essere contenute.

L'articolo 88-*decies* fissa i termini per l'adeguamento per le attrezzature e per i luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalla direttiva.

L'articolo 88-*undecies* disciplina, ai fini dell'armonizzazione normativa, le verifiche previste ai Capi III e IV del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 sulle installazioni elettriche nelle aree a rischio, classificate ai sensi dell'allegato XV-bis.

Con l'articolo 3 si formulano le sanzioni, coordinando la novella introdotta al decreto legislativo 626 del 1994 con l'apparato sanzionatorio ivi disciplinato. In particolare, quanto alla *ratio* normativa dell'intervento, si è ritenuto, per esigenze sistematiche, mutuare l'impianto sanzionatorio del decreto legislativo predetto; informato a condotte simili a quelle delineate nell'introducendo titolo VIII-bis, piuttosto che ribadire la sanzione comminata dall'articolo 389, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 547 del 1955, simile, nei minimi e massimi edittali, alla sanzione sub lettera b) dell'articolo 89, comma 6, del decreto legislativo n. 626, ma dissimile quanto alle condotte tipizzate e sanzionate nella predetta lettera dell'articolo 89. L'intervento normativo si risolve, pertanto, in un allineamento della rilevante penale delle condotte previste, in via affatto generica, dal D.P.R. n. 547 del 1955, con conseguente abrogazione delle sanzioni comminate da quest'ultimo D.P.R.

Con l'articolo 4 lo schema di decreto individua le necessarie modifiche ed abrogazioni, a seguito della disciplina introdotta dal presente decreto.

Con l'articolo 5 viene prevista l'aggiunta al decreto n. 626 del 1994, dei tre allegati della direttiva in recepimento, richiamati nell'articolo del nuovo titolo VIII-bis (articolo 88-*octies*), riguardanti la determinazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (all. XV-bis), le prescrizioni minime per il miglioramento della protezione dei lavoratori (all. XV-ter) e il logo del segnale di avvertimento nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (ll. XV-quater).

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato per cui non viene predisposta la relazione tecnica